

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Nn. 885, 505 e 576-A

Relazione orale

Relatrice ALBERTI CASELLATI

TESTO PROPOSTO DALLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

Comunicato alla Presidenza il 13 giugno 2002

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Misure contro la tratta di persone (n. 885)

*approvato dalla Camera dei deputati il 21 novembre 2001,
in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge*

**d'iniziativa dei deputati FINOCCHIARO, ABBONDANZIERI,
BOLOGNESI, BONITO, CAPITELLI, CARBONI, CHIAROMONTE,
CORDONI, CRUCIANELLI, DI SERIO D'ANTONA, GRIGNAFFINI,
GRILLINI, KESSLER, LABATE, LEONI, LUCIDI, LUMIA,
MANCINI, MANZINI, MONTECCHI, SINISCALCHI, TRUPIA,
ZANOTTI, MAGNOLFI e FANFANI**

(V. Stampato Camera n. 1255)

e del disegno di legge

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
dal Ministro per le pari opportunità
e dal Ministro della giustizia
di concerto col Ministro dell'interno
e col Ministro dell'economia e delle finanze**

(V. Stampato Camera n. 1584)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 novembre 2001*

CON ANNESSI TESTI DEI

DISEGNI DI LEGGE

Misure contro il traffico di persone (n. 505)

**d’iniziativa dei senatori DE ZULUETA, CALVI, DANIELI Franco,
BONFIETTI, BUDIN, DALLA CHIESA, IOVENE, MARITATI,
DATO e GUERZONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 2001

Disposizioni per la lotta contro la tratta degli esseri umani
(n. 576)

**d’iniziativa dei senatori TOIA, DENTAMARO, BAIO DOSSI, SOLIANI,
CAVALLARO, MAGISTRELLI, MONTAGNINO, VALLONE, DALLA
CHIESA, VERALDI, CASTELLANI, FILIPPELLI, COLETTI,
MANCINO, BATTISTI, GAGLIONE, BORDON e FORMISANO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 2001

*dei quali la Commissione propone l’assorbimento
nel disegno di legge n. 885*

INDICE

Pareri:

- della 1^a Commissione permanente *Pag.* 4
- della 5^a Commissione permanente » 5
- della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani » 6

Disegni di legge:

- n. 885, testo approvato dalla Camera dei deputati e testo proposto dalla Commissione » 8
- n. 505, d'iniziativa dei senatori De Zulueta ed altri ... » 18
- n. 576, d'iniziativa dei senatori Toia ed altri » 21

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BATTISTI)

sui disegni di legge nn. 885, 505 e 576

9 aprile 2002

La Commissione, esaminati i provvedimenti, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole sui disegni di legge n. 885 e n. 576 osservando tuttavia che la riformulazione dell'articolo 600 del codice penale disposta dall'articolo 1, comma 1, pone una distinzione fra la nozione di schiavitù e quella di servitù che non appare adeguatamente differenziata, non risultando sufficientemente preciso, per quanto concerne la definizione della prima, il riferimento alla condizione di una persona sottoposta a poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà.

La Commissione osserva altresì che talune delle pene contemplate appaiono sproporzionate rispetto alla fattispecie dei reati disciplinati, soprattutto se si considera che la punizione a 20 anni di reclusione è suscettibile di ulteriore aumento in presenza di circostanze aggravanti. Ritiene altresì opportuno un migliore coordinamento, a proposito dell'articolo 6 del disegno di legge n. 885, delle disposizioni sulle circostanze aggravanti o attenuanti relative a reati che coinvolgono minori. Il riferimento alle attenuanti per fatti di particolare tenuità di cui agli articoli 1, 2 e 3 dello stesso disegno di legge non appare inoltre sufficientemente circostanziato.

La Commissione invita inoltre la Commissione di merito a verificare se dalle modifiche introdotte agli articoli 601 e 602 del codice penale dalle disposizioni dei disegni di legge n. 885 e n. 576 non possa derivare il rischio di rendere non perseguibili il reato di tratta, ove questo sia commesso fuori dal territorio nazionale, nonchè l'acquisto o l'alienazione di persone ridotte in stato di servitù.

La Commissione esprime infine parere favorevole sul disegno di legge n. 505.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: ZORZOLI)

sul disegno di legge n. 885 e su emendamento

5 giugno 2002

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge e l'emendamento trasmesso, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta sul testo, nonché parere di nulla osta sull'emendamento 6.0.100 (Nuovo testo), nel presupposto che la norma si configuri come tetto di spesa.

**PARERI DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
PER LA TUTELA E LA PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI**

(Estensore: FORLANI)

sul disegno di legge n. 505

5 giugno 2002

La Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere favorevole con le osservazioni di seguito riportate.

Il progetto di legge si propone – in coerenza con gli obiettivi di armonizzazione delle legislazioni nazionali fissati nell’Azione comune contro la tratta degli esseri umani adottata dall’Unione europea il 24 febbraio 1997 e, più di recente, nel Protocollo sul traffico delle persone adottato dalle Nazioni Unite – di introdurre nuove figure criminose adatte alle dimensioni del fenomeno e quindi idonee ad evitare l’incertezza delle interpretazioni cui ha dato luogo l’applicazione alla tratta delle persone del reato di riduzione in schiavitù, così come configurato finora dall’articolo 600 del codice penale.

Il disegno di legge si differenzia dagli altri disegni di legge sullo stesso argomento perché, raccogliendo le indicazioni espresse dalla Commissione antimafia, introduce disposizioni processuali più energiche in materia di concentrazione delle indagini, sequestro dei beni ed allargamento dei termini per lo svolgimento delle indagini preliminari, tenuto debitamente conto del fatto che il reato di tratta delle persone per sua natura può concretarsi all’interno di un disegno più vasto quale organizzazioni criminose complesse possono mettere in atto.

sul disegno di legge n. 576

5 giugno 2002

La Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere favorevole con le osservazioni di seguito riportate.

Il disegno di legge si propone di corrispondere ad una richiesta dell'Unione europea che già nell'Azione comune contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei minori del 24 febbraio 1997 chiedeva agli Stati di definire il reato di traffico nella propria legislazione e prevedere sanzioni «effettive, proporzionate, dissuasive». I proponenti ritengono che la nuova fattispecie delittuosa possa assumere una rigorosa configurazione solo iscrivendosi all'interno della definizione di schiavitù e servitù delle Nazioni Unite, fatta propria dal Parlamento europeo e dal Belgio, che è stato il primo Paese dell'Unione europea a legiferare sulla tratta delle persone. Detta definizione equipara la schiavitù vera e propria alla condizione di soggezione (servitù) in cui si riduce una persona costretta con la violenza, o indotta con la frode, a rendere prestazioni sessuali o di altra natura. Conseguentemente si ritiene da una parte ininfluenza il consenso della vittima, poiché la tratta delle persone si sviluppa proprio per la condizione di grande vulnerabilità (dipendenza psicologica e materiale) in cui versano le vittime potenziali; dall'altra si prevede una fattispecie delittuosa che non riguarda solo chi proviene dall'estero, ma persegue anche chi utilizza lo spostamento all'interno di un singolo Paese.

La insistenza sui molteplici aspetti che sono tipici della nuova figura di reato si presta certamente a rilievi di ordine sistematico, tuttavia la assoluta mancanza di esperienza processuale spinge il legislatore ad uno sforzo di individuazione che si ritiene possa essere concretamente di aiuto agli interpreti chiamati a dare attuazione alla nuova normativa.

sul disegno di legge n. 885

5 giugno 2002

La Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

—

Art. 1.

*(Riduzione o mantenimento
in schiavitù o in servitù)*

1. L'articolo 600 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 600. - *(Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù)*. - Chiunque riduce o mantiene una persona in schiavitù è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Agli effetti della legge penale si intende per schiavitù la condizione di una persona sottoposta, anche solo di fatto, a poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà.

Chiunque riduce o mantiene una persona in servitù è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Agli effetti della legge penale si intende per servitù la condizione di soggezione continuativa di una persona derivante da circostanze di fatto che, valutate in relazione alla situazione personale, ne limitano la libera

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—

Art. 1.

*(Modifica all'articolo 416
del codice penale)*

1. Dopo il quinto comma dell'articolo 416 del codice penale è inserito il seguente:

«Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma».

Art. 2.

*(Modifica dell'articolo 600
del codice penale)*

1. *Identico:*

«Art. 600. - *(Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù)*. - Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sul soggetto passivo, la riduce o la mantiene in una soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

determinazione costringendola a rendere prestazioni lavorative o sessuali.

Salvo i casi previsti dal primo comma, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni chi continuativamente costringe minori degli anni diciotto all'accattonaggio o alla mendicizia.

La pena è aumentata se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto.

Le pene previste dal presente articolo sono diminuite se i fatti sono di particolare tenuità».

(Si veda, in diversa formulazione, l'articolo 3)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

La pena è aumentata se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione».

Art. 3.

(Modifica dell'articolo 601 del codice penale)

1. L'articolo 601 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 601. - (Tratta di persone). - Chiunque commette tratta di persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo o di sottoporle a prelievo di organi, le induce mediante inganno o le costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di esse ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 2.

(Alienazione e acquisto di schiavi)

1. L'articolo 602 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 602. - (Alienazione e acquisto di schiavi). - Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 602-*bis*, aliena o acquista o cede una persona che si trova in stato di schiavitù è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata se la persona offesa è minore degli anni diciotto.

La pena è diminuita se i fatti sono di particolare tenuità».

Art. 3.

(Tratta di persone)

1. Dopo l'articolo 602 del codice penale, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 602-*bis*. - *(Tratta di persone)*. - Chiunque, mediante violenza, minaccia, inganno o abuso di autorità, costringe o induce una o più persone a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato, o a trasferirsi all'interno dello stesso, al fine di sottoporla a schiavitù o al lavoro forzato o all'accattonaggio o a sfruttamento di prestazioni sessuali o al prelievo di organi o comunque a una condizione di servitù, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto.

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere i delitti di cui al primo comma, coloro che promuovono o

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

(Modifica dell'articolo 602 del codice penale)

1. *Identico:*

«Art. 602. - *(Alienazione e acquisto di persone in condizione di schiavitù o servitù)*.

- **Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, aliena o acquista o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.**

La pena è aumentata se la persona offesa è minore degli anni diciotto».

Soppresso

(Si veda, in diversa formulazione, l'articolo 3)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dieci anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da quattro a otto anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sei a quindici anni nei casi previsti dal terzo comma, e da cinque a dieci anni nei casi previsti dal quarto comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Le pene previste dal presente articolo sono diminuite se i fatti sono di particolare tenuità».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, le parole «600, 601 e 602» sono soppresse;

b) all'articolo 51, comma 3-*bis*, dopo le parole: «di cui agli articoli 416-*bis*» sono inserite le seguenti: «600, 601, 602»;

c) all'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, nel numero 7-*bis*, sono aggiunte, dopo le parole: «dagli articoli» la seguente: «600» e dopo la parola: «601,» la seguente: «602,».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 6.

(Ambito di applicazione delle leggi 31 maggio 1965, n. 575, e 19 marzo 1990, n. 55, e del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306)

1. All'articolo 7, comma 1, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, dopo le parole: «513-bis, 575,» sono inserite le seguenti: «600, 601, 602,».

2. All'articolo 14, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, dopo le parole: «previste dagli articoli», sono inserite le seguenti: «601, 602,».

3. All'articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, dopo le parole: «416-bis,» sono inserite le seguenti: «600, 601, 602,».

Art. 7.

(Modifiche all'articolo 10 del decreto-legge 31 ottobre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 ottobre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, al comma 1, dopo le parole: «agli articoli» sono aggiunte le seguenti: «600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 601, 602,» e dopo le parole: «codice penale» sono aggiunte le seguenti: «e di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75».

2. Resta fermo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 8.

(Attività sotto copertura)

1. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal Libro II, Titolo XII, Capo III, Sezione I del codice penale, nonché dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, si applicano le disposizioni dell'articolo 4, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438.

2. E' comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269.

Art. 9.

(Disposizioni di ordinamento penitenziario e relative a persone che collaborano con la giustizia)

1. Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: «di cui agli articoli 416-bis» sono inserite le seguenti: «, 600, 601, 602».

2. Al comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, dopo le parole: «di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale» sono aggiunte le seguenti: «e agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies del codice penale».

3. Dopo il comma 8 dell'articolo 16-novies del citato decreto-legge n. 8 del 1991, è aggiunto il seguente: «8-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano in quanto compatibili anche nei confronti delle persone condannate per uno dei delitti previsti dal Libro II, Titolo XII, Capo III, Sezione I, del codice penale che abbiano prestato,

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 4.

(Destinazione dei beni confiscati)

1. I proventi della confisca ordinata a seguito di sentenza di condanna per uno dei delitti previsti dalla presente legge confluiscono, unitamente alle somme stanziare ai sensi dell'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nel Fondo di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per essere successivamente riassegnati al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, con le modalità previste dall'articolo 58, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

2. I proventi di cui al comma 1 sono destinati alla realizzazione dei programmi di assistenza e di integrazione sociale in favore delle vittime, nonché delle altre finalità di protezione sociale previste dall'articolo 18 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

anche dopo la condanna, condotte di collaborazione aventi i requisiti previsti dall'articolo 9, comma 3».

Art. 10.

(Destinazione dei beni confiscati)

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, i proventi della confisca ordinata a seguito di sentenza di condanna per uno dei delitti previsti dalla presente legge confluiscono, unitamente alle somme stanziare ai sensi dell'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nel Fondo di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per essere successivamente riassegnati al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, con le modalità previste dall'articolo 58, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

2. Identico.

Art. 11.

(Istituzione di uno speciale programma di assistenza per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale)

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 16-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8,

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 5.

(Misure per la prevenzione)

1. I Ministri dell'interno, della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali e per le

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 2 e 3 della presente legge, è istituito, nei limiti delle risorse di cui al comma 3, uno speciale programma di assistenza che garantisce, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria. Il programma è definito con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le pari opportunità di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia.

2. Qualora la vittima del reato di cui ai citati articoli 600 e 601 del codice penale sia persona straniera restano comunque salve le disposizioni dell'articolo 18 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

(Misure per la prevenzione)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

pari opportunità organizzano corsi di addestramento del personale, incontri internazionali ed ogni altra iniziativa diretta a prevenire la tratta di persone.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 6.

(Norme di coordinamento)

1. All'articolo 600-*sexies*, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «600-*quinquies*» sono inserite le seguenti: «, nonché dagli articoli 600, 602 e **602-bis**,».

2. All'articolo 600-*sexies*, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: «600-*ter*» sono inserite le seguenti: «, nonché dagli articoli 600, 602 e **602-bis**,».

3. All'articolo 600-*sexies*, quarto comma, del codice penale, dopo le parole: «600-*ter*» sono inserite le seguenti: «, nonché dagli articoli 600, 602 e **602-bis**,».

4. All'articolo 600-*septies* del codice penale, dopo le parole: «600-*quinquies*», sono inserite le seguenti: «, nonché dagli articoli 600, 602 e **602-bis**,».

5. L'articolo 601 del codice penale è abrogato.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 13.

(Norme di coordinamento)

1. All'articolo 600-*sexies*, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «600-*quinquies*» sono inserite le seguenti: «, nonché dagli articoli 600, **601** e 602,».

2. All'articolo 600-*sexies*, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: «600-*ter*» sono inserite le seguenti: «, nonché dagli articoli 600, **601** e 602,».

3. All'articolo 600-*sexies*, quarto comma, del codice penale, dopo le parole: «600-*ter*» sono inserite le seguenti: «, nonché dagli articoli 600, **601** e 602,».

4. All'articolo 600-*septies* del codice penale, dopo le parole: «600-*quinquies*», sono inserite le seguenti: «, nonché dagli articoli 600, **601** e 602,».

Soppresso

Art. 14.

(Disposizioni transitorie)

1. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 5 si applica solo ai reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La disposizione di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 5, ai soli effetti della determinazione degli uffici cui spettano le funzioni di pubblico ministero o di giudice incaricato dei provvedimenti pre-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

visti per la fase delle indagini preliminari ovvero di giudice dell'udienza preliminare, non si applica ai procedimenti nei quali la notizia di reato è stata iscritta nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE N. 505

D'INIZIATIVA DEL SENATORE DE ZULUETA ED ALTRI

Art. 1.

(Riduzione in schiavitù o in servitù)

1. L'articolo 600 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 600. *(Riduzione in schiavitù o in servitù)*. - Chiunque riduce una persona in schiavitù o in servitù è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Agli effetti della legge penale si intende per schiavitù la condizione di una persona sottoposta, anche solo di fatto, a poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà o di altro diritto reale, o vincolata al servizio di una cosa.

Agli effetti della legge penale si intende per servitù la condizione di soggezione di una persona costretta o indotta a rendere prestazioni sessuali o di altra natura».

Art. 2.

(Tratta e commercio di schiavi)

1. All'articolo 601 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole «di schiavi o di persone in condizione analoga alla schiavitù» sono sostituite dalle seguenti: «di persone in condizione di schiavitù o di servitù», e la parola «cinque» è sostituita dalla seguente: «otto»;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La pena è aumentata se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minori di anni diciotto».

Art. 3

(Alienazione e acquisto di schiavi)

1. All'articolo 602 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole «in stato di schiavitù o in una condizione analoga alla schiavitù» sono sostituite dalle seguenti: «in condizione di schiavitù o di servitù»; le parole «nello stato di schiavitù, o» sono soppresse, e le parole «da tre a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da otto a vent'anni»;

b) dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 601».

Art. 4.

(Traffico di persone)

1. Dopo l'articolo 602 del codice penale, nel Libro secondo, Titolo dodicesimo, Capo III, Sezione I, è inserito il seguente:

«Art. 602-bis. - *(Traffico di persone)*. Chiunque, mediante violenza, minaccia o inganno, costringe o induce una o più persone a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato, o a trasferirsi all'interno dello stesso, al fine di sottoporle al lavoro forzato, o a sfruttamento di prestazioni sessuali, o comunque a una condizione di servitù, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata se i fatti di cui al primo comma sono commessi a danno di minori di diciotto anni».

Art. 5.

(Associazione per delinquere finalizzata al traffico di persone)

1. Dopo l'articolo 602-*bis* del codice penale, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, nel Libro secondo, Titolo dodicesimo, Capo III, Sezione I, è inserito il seguente:

«Art. 602-*ter*. *(Associazione per delinquere finalizzata al traffico di persone)*. - Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 602-*bis*, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dieci anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da quattro a otto anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sei a quindici anni nei casi previsti dal primo comma, e da cinque a dieci anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più persone».

Art. 6.

(Norme di coordinamento)

1. All'articolo 600-*sexies* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma dopo le parole: «600-*quinqüies*» sono inserite le seguenti:

«, nonchè dagli articoli 600, 601, 602, 602-*bis* e 602-*ter*»;

b) al secondo comma, dopo le parole: «600-*ter*» sono inserite le seguenti: «, nonchè dagli articoli 600, 601, 602, 602-*bis* e 602-*ter*»;

c) al quarto comma, dopo le parole: «600-*ter*» sono inserite le seguenti: «, nonchè dagli articoli 600, 601, 602, 602-*bis* e 602-*ter*».

2. All'articolo 600-*septies* del codice penale, dopo le parole: «600-*quinqüies*» sono inserite le seguenti: «, nonchè dagli articoli 600, 601, 602, 602-*bis* e 602-*ter*».

Art. 7.

(Modifica all'articolo 1152 del codice della navigazione)

1. All'articolo 1152 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, le parole: «il delitto previsto nell'articolo 601» sono sostituite dalle seguenti: «i delitti previsti negli articoli 601 e 602-*bis*».

Art. 8.

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) per i delitti consumati previsti dagli articoli 579, 580 e 584 del codice penale»;

b) all'articolo 33-*bis*, comma 1, lettera c), dopo le parole «puniti con reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni», sono inserite le seguenti: «602-*ter*,»;

c) all'articolo 51, comma 3-*bis*, dopo le parole «di cui agli articoli 416-*bis*» sono inserite le seguenti «, 602-*ter*»;

d) all'articolo 407, comma 2, lettera a), dopo il numero 7-bis è aggiunto il seguente:

«7-ter) delitti previsti dagli articoli 602-bis e 602-ter del codice penale;».

Art. 9.

(Ambito di applicazione delle leggi 31 maggio 1965, n. 575, e 19 marzo 1990, n. 55, e del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306)

1. All'articolo 7, comma 1, della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo le parole «513-bis, 575,», sono inserite le seguenti: «600, 601, 602, 602-bis e 602-ter».

2. All'articolo 14, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, dopo le parole: «previste dagli articoli», sono inserite le seguenti, «602-bis,».

3. All'articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, come modificato dall'articolo 24 della legge 13 febbraio 2001, n. 45, dopo le parole: «416-bis,» sono inse-

rite le seguenti: «600, 601, 602, 602-bis e 602-ter,».

Art. 10.

(Modifiche all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, le parole: «416 realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I e» sono sostituite dalle seguenti: «602-ter e 416 realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quinquies, nonché».

Art. 11.

(Norma transitoria)

1. Le disposizioni dell'articolo 7 si applicano solo per i reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE N. 576

D'INIZIATIVA DEL SENATORE TOIA ED ALTRI

Art. 1.

(Riduzione in schiavitù o in servitù)

1. L'articolo 600 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 600. - *(Riduzione in schiavitù o in servitù)*. - Chiunque riduce una persona in schiavitù o in servitù è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Agli effetti della legge penale si intende per schiavitù la condizione di una persona sottoposta, anche solo di fatto, a poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà o di altro diritto reale, o vincolata al servizio di una cosa.

Agli effetti della legge penale si intende per servitù la condizione di soggezione di una persona costretta o indotta a rendere prestazioni sessuali o di altra natura».

Art. 2.

(Traffico di persone)

1. Dopo l'articolo 602 del codice penale, nel Libro secondo, Titolo dodicesimo, Capo III, Sezione I, è inserito il seguente:

«Art. 602-bis. - *(Traffico di persone)*. - Chiunque mediante violenza, minaccia, inganno, abuso d'autorità o abuso di una grave situazione di vulnerabilità, costringe o induce una o più persone a fare ingresso, soggiornare, uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi all'interno dello stesso al fine di sottoporla a sfruttamento della prostituzione o ad altre forme di sfruttamento sessuale, al lavoro forzato o comunque ad una condizione

di schiavitù o di servitù o al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Il consenso della vittima, qualora siano stati usati i mezzi previsti dal primo comma, è ininfluenza.

La pena è aumentata se i fatti di cui al primo comma sono commessi a danno di minori di diciotto anni.

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere i delitti di cui al primo comma, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dieci anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da quattro a otto anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sei a quindici anni nei casi previsti dal terzo comma, e da cinque a dieci anni nei casi previsti dal quarto comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più».

Art. 3.

(Norme di coordinamento)

1. All'articolo 600-sexies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: «600-quinquies» sono inserite le seguenti: «, nonchè dagli articoli 600 e 602-bis,»;

b) al secondo comma, dopo le parole: «600-ter» sono inserite le seguenti: «, nonchè dagli articoli 600 e 602-bis,»;

c) al quarto comma, dopo le parole: «600-ter» sono inserite le seguenti: «, nonchè dagli articoli 600 e 602-bis,».

2. All'articolo 600-septies del codice penale, dopo le parole: «600-quinquies» sono

inserite le seguenti: «, nonchè dagli articoli 600 e 602-bis,».

Art. 4.

(Abrogazioni)

1. Gli articoli 601 e 602 del codice penale sono abrogati.

